

COMUNE DI SCARLINO

(Provincia di Grosseto)

Repertorio n.

DISCIPLINARE INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' FAUNISTICHE – VENATORIE SVOLTE NEL CENTRO STUDI FAUNISTICI DELLA TOSCANA MERIDIONALE, IN LOC. S. LUCIA NEL COMUNE DI SCARLINO E FACENTE PARTE DEL COMPLESSO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE BANDITE DI SCARLINO

L'anno duemiladicannove il giorno _____ del mese di _____ in Scarlino presso la sede delle "Bandite di Scarlino", via Citerni,2,

SCRITTURA PRIVATA

TRA

Comune di Scarlino – Complesso Agricolo Forestale Regionale "Bandite di Scarlino" - con sede a Scarlino Via Martiri d'Istia,1, Codice Fiscale 80001830530, P.IVA: 00186560538, nella persona del Dr. Patrizio Biagini, nato a Gavorrano il 11.03.1957, CF:BGNPRZ57C11D848R, domiciliato per la carica nella sede del Comune di Scarlino, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, conto e interesse del Comune di Scarlino - Complesso Agricolo Forestale Regionale "Bandite di Scarlino", che rappresenta nella sua qualità di Responsabile p.t. del Servizio "Bandite di Scarlino", in forza del Decreto Sindacale di nomina n. °27 del 21.08.2014

e

_____ nato/a a _____ il
_____ residente a _____ Via _____ cf:

_____p.iva _____di seguito
incaricato

Premesso

CHE il Comune di Scarlino gestisce, in qualità di Comune capofila, il suddetto Complesso Agricolo Forestale Regionale denominato “Bandite di Scarlino”, in virtù di convenzione amministrativa stipulata ai sensi dell’art. 29 comma 4 della L.R.T. 39/00, fra i Comuni di Castiglione della Pescaia, Follonica, Gavorrano e Scarlino ;

Che Il Comune di Scarlino – Complesso Agricolo Forestale Regionale “Bandite di Scarlino”- collabora da anni con la Provincia di Grosseto, prima, e ora con la Regione Toscana U.T. di Grosseto così come previsto nell’accordo fra Bandite e Regione - Settore “Attività Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in Mare, alla gestione e alle attività svolte presso il Centro Studi Faunistici della Toscana Meridionale, sito in Loc. Santa Lucia -Scarlino.

Che per realizzazione di tutte le attività che si svolgono all’interno del Centro, le “Bandite di Scarlino” intendono avvalersi di un professionista di comprovata competenza, esperienza ed alta professionalità in materia faunistico-venatoria, con specifico riguardo alla realtà della provincia di Grosseto.

Che con determinazione n. 316 del 21.05.2019 si dava corso ad una procedura comparativa approvando lo schema di avviso pubblico;

Che con Determinazione n. _____del _____ si affidava A _____residente a _____ l’incarico di cui trattasi e si approvava il presente schema di disciplinare tutto quanto sopra premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 - Conferimento dell’incarico

Il Complesso Agricolo Forestale Regionale “Bandite di Scarlino” in esecuzione della Determinazione n° _____ del _____ affida a _____, che accetta, l’incarico di Supporto nella gestione delle attività faunistica svolte nel Centro Studi Faunistici della Toscana Meridionale, in loc. S. Lucia, nel comune di Scarlino, nonché l’organizzazione e la gestione operativa dei corsi svolti presso il Centro stesso.

Art.2 – Natura del Rapporto

La prestazione oggetto del presente incarico è resa da _____ nel contesto di un rapporto di lavoro autonomo privo del carattere di subordinazione e comporta per l’incaricato l’esecuzione della prestazione senza osservanza di specifici orari e vincoli gerarchici. Il professionista incaricato è obbligato, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, all’osservanza della legge della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all’oggetto dell’incarico ;

Articolo3 – Oggetto dell’incarico

L’incarico consiste in una prestazione temporanea consistente in un supporto nella gestione delle attività faunistiche-venatorie svolte presso il Centro Studi Faunistici della Toscana meridionale, sito in Loc. Santa Lucia , nel Comune di Scarlino, nonché nell’organizzazione e la gestione operativa dei corsi svolti presso il Centro stesso.

Articolo 4 - Contenuti dell’incarico

L’incaricato nello specifico dovrà provvedere, in particolare, all’espletamento delle seguenti macro-attività:

- a. supporto nelle attività di gestione faunistica (analisi uteri capi abbattuti durante la caccia di selezione, preparazione campioni da inviare ad altri laboratori per ulteriori indagini) svolte nel Centro Studi Faunistici della Toscana Meridionale;
- b. monitoraggio del recinto e degli animali in esso presenti;
- c. l'organizzazione e la gestione operativa dei corsi svolti presso il Centro Studi Faunistici della Toscana Meridionale;
- d. supervisione e custodia del materiale presente all'interno del Centro Studi Faunistici della Toscana Meridionale.

Il professionista incaricato dovrà impegnarsi a svolgere con propri mezzi, anche informatici, e spese tutte le attività necessarie ad assicurare il migliore risultato.

Il professionista incaricato dovrà garantire una costante presenza presso il Centro Studi Faunistici della Toscana Meridionale allo scopo di monitorare gli edifici, il materiale e le attrezzature e il recinto.

Lo svolgimento dell'incarico dovrà avvenire, fatto salvo le necessarie trasferte o missioni correlate all'espletamento dello stesso, presso il Centro Studi Faunistici della Toscana Meridionale. Saranno messi a disposizione dell'incaricato i supporti tecnici necessari e l'accesso ai dati e alla documentazione.

Articolo 4 - Validità della presente convenzione.

L'incarico, legato essenzialmente allo sviluppo del progetto del "capriolo Italice", avrà una durata di anni 6 (sei), a fare data dalla sottoscrizione del disciplinare di incarico.

Non è ammesso il tacito rinnovo

Articolo 5 - Compensi

Per lo svolgimento del presente incarico l'Ente corrisponderà all'incaricato la somma di €.3500,00, annuo, onnicomprensiva. La suddetta somma è da intendersi

complessiva di tutte le spese che l'incaricato dovrà sostenere per lo svolgimento dell'incarico. Il compenso pattuito è da considerarsi immutabile e pertanto eventuali variazioni in aumento non saranno concesse;

Ogni anno il pagamento avverrà a cadenza semestrale .

Art.6 – Attività del personale

L'incaricato, per lo svolgimento dell'incarico, potrà avvalersi di collaboratori, consulenti o tecnici esterni senza che per detto personale derivi alcun rapporto con l'Ente, che rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli stessi e il professionista incaricato

Art.7 – Responsabilità Civile e penale

L'affidatario sarà responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone, ai fabbricati, ai manufatti di proprietà di privati, in dipendenza dell'esecuzione del servizio e si obbligherà a rilevare indenne l'Ente da qualunque protesta, azione o molestia avanzata da terzi che abbiano titolo e/o occasione nell'esecuzione del servizio, sia in sede civile che penale, con esclusione della stessa dal giudizio e con rivalsa di tutte le spese conseguenti nell'instaurazione della lite.

Articolo 8 - Fornitura del materiale di base

Il Comune di Scarlino – Gestione Bandite di Scarlino si impegna a fornire all'incaricato tutto il materiale in suo possesso inerente il complesso forestale che risultasse utile all'espletamento del presente incarico. Saranno messi a disposizione dell'incaricato i supporti tecnici necessari e l'accesso ai dati e alla documentazione

Articolo 9– Rescissione del contratto

Il Comune di Scarlino si riserva la facoltà di revocare l'incarico oggetto della presente convenzione per sopraggiunti motivi di pubblico interesse senza che

l'incaricato possa vantare compensi o indennità risarcitorie salvo il pagamento delle prestazioni già effettuate.

Nel caso in cui sia il professionista a recedere dall'incarico senza giusta causa, il Comune di Scarlino avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti a causa del *recesso* e salva ogni azione di rivalsa.-----

Articolo 10 – Soluzioni di eventuali controversie

Ogni e qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione, risoluzione, interpretazione o quant'altro del presente disciplinare e del successivo atto di convenzione, sarà devoluta al foro ordinario di Grosseto;-

Articolo 11.

Obblighi dell'incaricato relativi al Codice di Comportamento per i dipendenti adottato dall'Ente Concedente

L'incaricato dichiara di avere preso visione del codice di comportamento adottato dall'ente ai sensi del DPR 62/2013 e si obbliga ad osservare e fare osservare ai propri collaboratori gli obblighi, per quanto compatibili, di condotta ivi previsti. Il presente affidamento si risolve ai sensi dell'art. 1456 del c.c. nel caso di violazioni di cui ai citati obblighi e del D.P.R. 62/2013.

Articolo 13 - Riservatezza.

Le Bandite di Scarlino e l'incaricato assumono il reciproco obbligo di tenere strettamente riservati i dati ed informazioni relativi alle attività delle rispettive imprese (salvo quanto già di pubblico dominio o patrimonio comune della scienza e della tecnica) di cui verranno a conoscenza in occasione della presente convenzione, a non utilizzarli per scopi estranei agli interventi di ripristino, a non comunicarli a terzi non autorizzati ed a far adottare dette misure anche ai dipendenti.

Articolo 14 - Intero accordo.

La presente convenzione costituisce l'intero accordo tra le Parti per quanto concerne le questioni in essa trattate e nessuna modifica, aggiunta o rinuncia alle condizioni della presente convenzione sarà vincolante per le Parti a meno che non sia da esse approvata per iscritto.-----

Articolo 15 - Rapporti tra le parti

L'incarico in argomento non costituisce né sul piano formale, né sul piano sostanziale rapporto di impiego tra gli incaricati ed il Comune di Scarlino – Gestione Bandite;-----

Articolo 16 - Registrazione dell'atto

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 - comma 2 - del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131. In tal caso, tutte le spese della presente convenzione nessuna esclusa o eccettuata, saranno a carico della parte richiedente;-----

Articolo 17 - Elezione di domicilio.

Le Parti per l'espletamento del presente incarico eleggono il seguente domicilio:
Il Comune di Scarlino – Complesso Agricolo Forestale Regionale Bandite di Scarlino in Via Martiri d'Istia 1 – 58020 Scarlino (GR);

_____ a _____.

Articolo 18 - Tolleranza.

L'eventuale tolleranza di una Parte di comportamenti dell'altra in violazione delle disposizioni contenute nella presente convenzione non costituisce rinuncia, né ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni, ai termini ed alle condizioni previste nella presente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

BANDITE DI SCARLINO _____

L'INCARICATO _____